

IL FUNZIONARIO
(Dott. Carmelo Rappardo)
P. IL DIRETTORE

al n. 4407
Registrazione a
sorte
05 GIU 2013
ALLEGATO ALVATO



STATUTO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata: **"WILLYCO ASSOCIAZIONE CULTURALE"**, di seguito semplicemente Associazione.

L'Associazione è un organismo culturale e di promozione sociale; è apolitica, apartitica, e senza scopo di lucro; ha durata illimitata; è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione fissa la propria sede in Concesio (Bs) c.a.p. 25062, via Umbria n.10 e potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero, denominate sezioni, la cui organizzazione sarà disciplinata da apposito regolamento.

ARTICOLO 2. Scopo e oggetto dell'associazione

L'associazione persegue finalità di promozione sociale attraverso l'attività culturale, nella convinzione che comunicazione e relazione, cultura e società sono indissolubilmente legate; che comportamenti, atteggiamenti, stili di vita, appartenenza, condivisione e aggregazione sono frutto di valori culturali i quali, nel rispetto e nella promozione della persona umana, attraverso la loro trasmissione, valorizzazione e discussione, rappresentano il presente e il futuro di una comunità.

Il punto di vista scelto è quello del cinema, sia perché nel XX secolo la "settima arte" ha influenzato ogni espressione culturale; sia per la valenza comunicativa attuale e futura di video e immagine. In forza di questo sono indagate e coinvolte tutte le arti e le espressioni popolari, dal teatro alla pittura, dalla letteratura alla musica, dalla fotografia alla scultura (e via dicendo senza alcuna esclusione), nel senso più ampio di bene culturale; non per questo tali differenti modalità espressive risultano desuete o inutili, anzi possono contribuire con forza ulteriore, attraverso la diffusione dei nuovi media, alla edificazione del bene comune.

Il raggiungimento dello scopo associativo viene perseguito attraverso la promozione e l'attuazione delle attività sotto elencate a titolo esemplificativo:

[Handwritten signatures]

- a) - La valorizzazione e la promozione, in Italia e all'estero, del cinema, inteso come strumento per la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale e storico insito nei film;
- b) - La valorizzazione e la promozione in Italia e all'estero delle attività di artisti, nel campo del cinema, del teatro, della musica, della letteratura, delle arti visive e della cultura in genere, sia aderenti che non aderenti all'Associazione;
- c) - La progettazione, la produzione e la distribuzione cinematografica, teatrale e musicale in genere;
- d) - La progettazione, la produzione e la distribuzione di eventi culturali, mostre, rassegne, iniziative pubbliche di comunicazione e di forme di spettacolo di qualunque genere;
- e) - L'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti e incontri culturali;
- f) - Lo sviluppo di studi artistici, storici, linguistici, sociali sul cinema, il teatro, la musica, la letteratura, l'arte e i beni culturali;
- g) - La raccolta e la catalogazione di materiali storici connessi al cinema, al teatro, alla musica, alla letteratura, all'arte e i beni culturali e demo-etno-antropologici;
- h) - La produzione e commercializzazione di materiali editoriali di qualunque genere, sia su supporto tradizionale, che su base audio-visuale, sia attraverso tutti gli altri mezzi di comunicazione;
- i) - L'organizzazione di corsi e attività formative nel campo del cinema, del teatro, della musica, della letteratura, delle arti visive e della cultura in genere;
- l) - L'attuazione di scambi culturali ed informativi con altre realtà nazionali e internazionali nel campo del cinema, del teatro, della musica, della letteratura, delle arti visive e della cultura in genere;
- m) - Ogni altra attività, anche economica o commerciale, utile a perseguire gli scopi istituzionali.

Nella realizzazione di tali attività l'Associazione potrà collaborare con enti privati e pubblici, istituzioni, scuole e altre associazioni; potrà inoltre partecipare quale socio ad altre associazioni in Italia o all'estero aventi scopi analoghi.

TITOLO II: ADERENTI

ARTICOLO 3. Ammissione dei Soci

The block contains several handwritten signatures in black ink. At the top left is a large, stylized signature. Below it and to the left are two more signatures. To the right of these, there are two more signatures, one of which appears to be 'Gianfranco'. At the bottom right, there is a large, complex signature that spans across the bottom of the page.

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e s'impegnano per la realizzazione delle stesse. Le seguenti categorie di aderenti hanno esclusivamente una funzione nominale: Soci Fondatori, Soci Sostenitori, Soci Ordinari, Soci Onorari; esse non attribuiscono alcun privilegio, avendo ogni socio parità di diritti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

L'ammissione dei soci può anche avvenire in via breve mediante raccolta delle adesioni durante lo svolgimento delle iniziative sociali, culturali, educative organizzate dall'Associazione.

ARTICOLO 4. Adesione

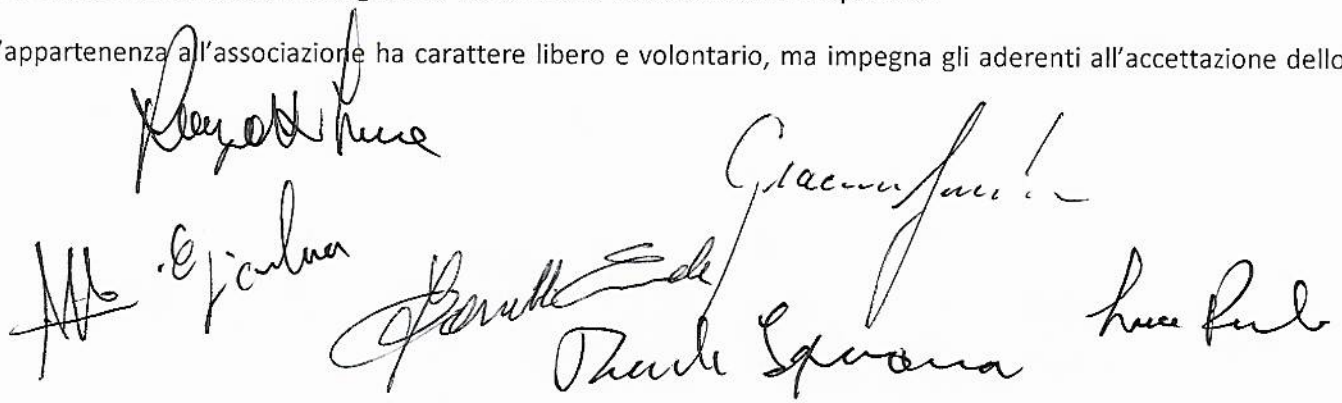
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento, per l'approvazione dei rendiconti economico-finanziari e per qualsiasi altra delibera assembleare.

In conformità ai principi di democrazia e uguaglianza sanciti dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia, tutti i Soci hanno pari diritti nell'Associazione. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione automatica del presente statuto e di tutte le clausole in esso contenute.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all'accettazione dello



Handwritten signatures of the board members, including names like Grazia, Paolo, and others, written in black ink.

statuto e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze attribuite dal presente statuto.

ARTICOLO 5. *Perdita della qualità di socio*

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, per esclusione secondo le norme del presente Statuto e in caso di mancato pagamento delle quote annuali di adesione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO III: ORGANI

ARTICOLO 6. *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

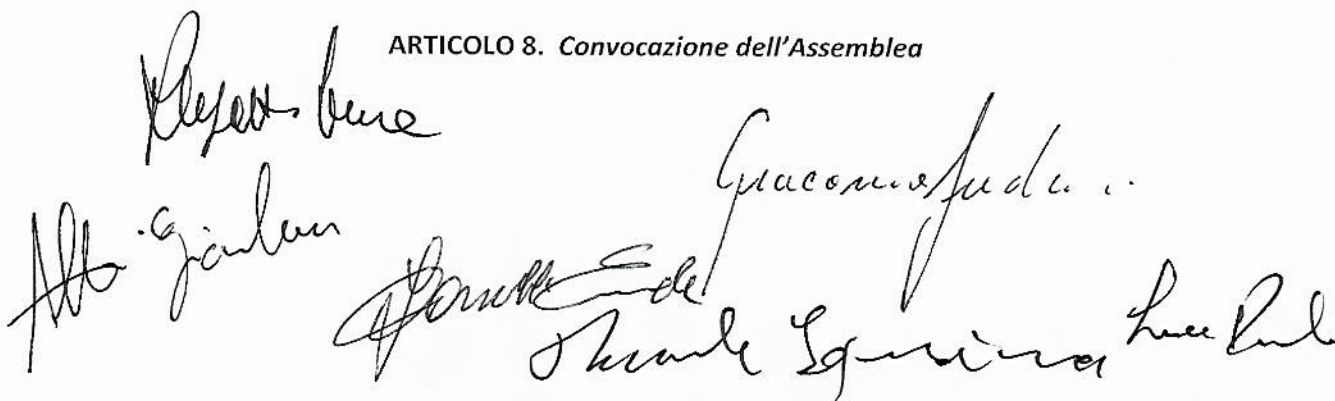
- a) - l'Assemblea degli aderenti;
- b) - il Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 7. *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota di adesione. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni. Il diritto di voto dei minorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questi sia socio. La delega di voto ai soci, limitatamente ai casi di motivata impossibilità di partecipazione, sono conferite per iscritto e non possono eccedere il numero di due per socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 8. *Convocazione dell'Assemblea*



The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. From left to right, they appear to be: 'Piero Bore', 'Alb. Gianluigi', 'Giacomo Fuda...', 'Stefano...', 'Stefano...', and 'Luca...'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.



L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il quarto mese dalla fine dell'esercizio, per l'approvazione del Rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente. L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, con comunicazione scritta mediante lettera, fax o posta elettronica, da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea si ritiene comunque validamente costituita nel caso in cui tutti i soci che ne abbiano diritto, in mancanza della convocazione degli stessi, siano presenti.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) - provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Segretario del Consiglio stesso, e dell'Amministratore;
- b) - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) - approva il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio concluso;
- d) - fissa le quote associative annuali o ratificare la proposta sulle stesse del Consiglio direttivo;
- e) - delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- f) - delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- g) - approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- h) - approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle Sezioni;
- i) - delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

[Handwritten signatures]

l) - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

m) - delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione.

ARTICOLO 10. Validità dell'assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita da almeno un terzo degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ARTICOLO 11. Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia la quota di adesione versata o il valore dell'apporto conferito nell'associazione. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie, gli eventuali regolamenti e il trasferimento della sede, a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o, in assenza degli stessi da soci chiamati alle loro funzioni.

ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo formato da un numero non inferiore a tre Consiglieri; lo stesso rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea; i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Segretario, un Amministratore, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi

Handwritten signatures of the members of the Board of Directors, including names like "Presidente", "Segretario", and others, written in cursive script.

membri. Tali convocazioni sono effettuate con le stesse modalità di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

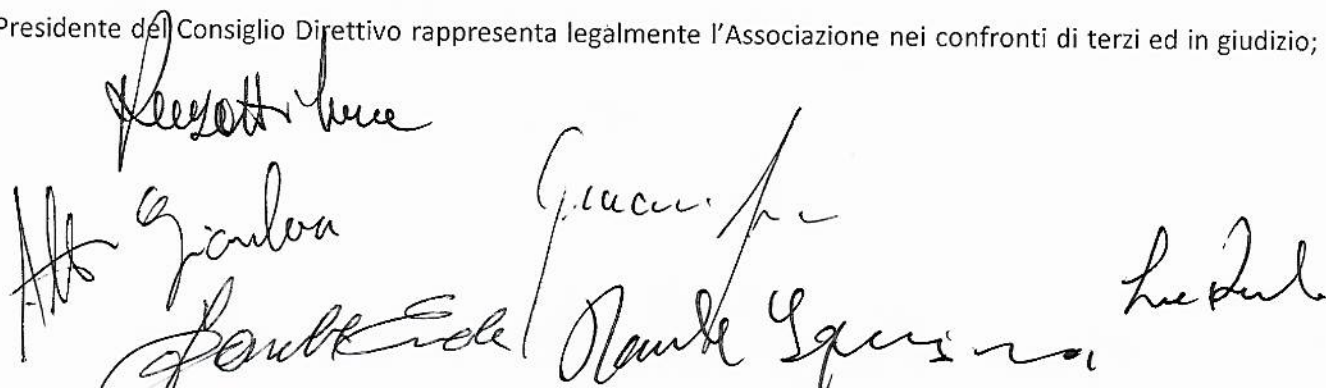
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione del rendiconto economico-finanziario ed alla sua presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo inoltre fissa le quote associative annuali se non ha provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

ARTICOLO 13. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica fino alla rielezione di un nuovo Presidente ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;



Handwritten signatures of the members of the Board of Directors, including the President and other council members.

cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

ARTICOLO 14. Il Segretario del Consiglio Direttivo e l'Amministratore

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.

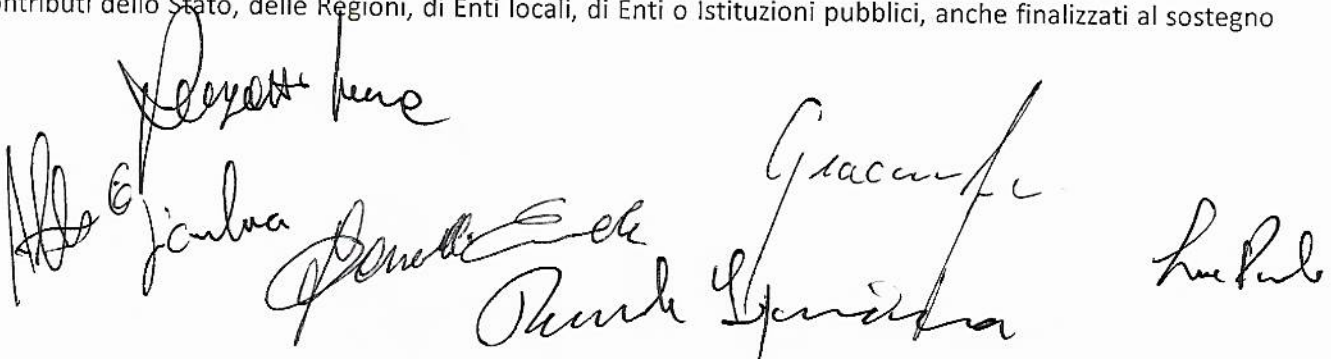
L'Amministratore coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività amministrative necessarie per il funzionamento dell'Associazione e nella predisposizione del rendiconto economico-finanziario.

TITOLO IV: PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 15. Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) - quote e contributi degli associati;
- b) - eredità, donazioni e legati;
- c) - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures appear to be of various individuals, likely the members of the board or the administrative body mentioned in the text.

di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

d) - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) - erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h) - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

ARTICOLO 16. Contributi degli Aderenti

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo. La qualifica di socio e la quota associativa sono personali e intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; la quota associativa inoltre non è rivalutabile.

ARTICOLO 17. Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un Rendiconto economico-finanziario.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 18. Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



[Handwritten signatures]
Alb. E. Joubert, Giovanni E. de, Daniele G. ...
Giacomo ...

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19. *Scioglimento*

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, o in beneficenza, sentito l'Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20. *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Alto. Gionle
Roberto Pirelli
Giampaolo
Luigi
Paolo
Paolo